

## **Decreto Ministeriale 1° settembre 1970 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 328). -- Classificazione e contabilità dei beni dello Stato.**

### **Articolo 1**

I beni e i diritti demaniali dello Stato, di competenza dell'amministrazione finanziaria, si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) lidi, spiagge, porti, rade, lagune, foci dei fiumi che sboccano in mare, bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, costruzioni ed altre opere comprese entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale;
  - 2) spiagge lacuali e relative pertinenze;
  - 3) fiumi, torrenti, nonché **tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del relativo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse;** acquedotti e canali e relative pertinenze; zone portuali della navigazione interna;
  - 4) opere di bonifica di competenza statale e relative pertinenze;
  - 5) pertinenze idrauliche, opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e relative pertinenze;
  - 6) tratturi;
  - 7) diritti reali spettanti allo Stato su beni appartenenti ad altri soggetti quando siano costituiti per l'utilità di beni demaniali o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi;
  - 8) beni riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico; beni militari che il Ministero della difesa abbia espressamente dichiarato non soggetti a segreto militare; aerodromi civili;
- altri beni non contemplati nelle categorie precedenti.

### **Articolo 2**

I beni e diritti patrimoniali dello Stato, di competenza dell'amministrazione finanziaria, si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) beni disponibili per la vendita;
- 2) beni su cui gravano diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) a favore di terzi; censi, livelli ed altre prestazioni attive;
- 3) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di comuni, province, regioni;
- 4) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di terzi in genere;
- 5) miniere, cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, e relative pertinenze;
- 6) beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica;
- 7) beni assegnati in uso governativo;
- 8) beni temporaneamente non disponibili;
- 9) altri beni non disponibili.